



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA MONFERRATO
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Dante Alighieri, 21 – 15020 – Cerrina Monferrato (AL)
E-mail: alic811001@istruzione.it – PEC: alic811001@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccerrina.edu.it – Telefono: 0142-94109
Codice meccanografico istituto: ALIC811001 – Cod. Fisc. 91018750066

Prot. n. (vedi segnatura)

Cerrina M.to li, (data del protocollo)

Circolare n. 89

Agli allievi, alle famiglie, ai docenti
delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado

e p.c. Al D.S.G.A

Al sito web/Agli atti

Oggetto: Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2020/2021 – O.M. n.52 del 03/03/2021 – modalità di svolgimento.

Con la presente si forniscono **indicazioni sulle modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 come disposto dall'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, già oggetto della circolare n. 94 prot. n. 1476 dell'8 marzo 2021 pubblicata sul sito web dell'istituto, si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica. (art.1)

PROCEDURA

- Assegnazione tematica elaborato da parte del consiglio di classe a ciascuno studente entro il 7 maggio 2021;
- supporto docenti agli allievi nella realizzazione dell'elaborato e nella scelta della forma che lo stesso deve avere;
- trasmissione al consiglio di classe dell'elaborato da parte degli studenti entro il 7 giugno 2021;
- scrutinio finale per delibera ammissione all'esame e attribuzione relativo voto in decimi;
- riunione preliminare;
- svolgimento esame;
- valutazione finale.

SCRUTINIO FINALE

Ammissione: è deliberata in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe che assegna il voto di ammissione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017. Lo scrutinio finale va effettuato subito dopo il termine delle lezioni, salvo diverse disposizioni normative.

Requisiti

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (art. 2 comma 1).
3. La mancata partecipazione alle prove Invalsi non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017.

Valutazione: il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno (O.M. n. 52/2021 art. 2, co. 2, e D.Lgs. n. 62/17 art. 6, co. 5).

Non ammissione all'esame: nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. (art.2 co. 3)

Da evidenziare che:

- tra le deroghe previste (e relative alla frequenza dei tre quarti del monte ore annuale) vi è una novità costituita dal fatto che i collegi docenti possono deliberare deroghe legate anche all'emergenza epidemiologica;
- non è previsto che gli alunni, ai fini dell'ammissione, abbiano la sufficienza in tutte le discipline, ragione per cui i consigli di classe possono procedere all'ammissione di un alunno che presenti un'insufficienza in una o più discipline, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF. Da sottolineare che l'O.M., pur non prevedendo la necessità che gli alunni abbiano la sufficienza in tutte le discipline, non prevede nulla al riguardo in relazione all'attribuzione del voto di ammissione, diversamente dal citato D.M. n. 741/2017. Quest'ultimo, infatti, nel caso in questione, ossia di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, dispone che il consiglio può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

LA REALIZZAZIONE DELL'ELABORATO

Tempistica: l'elaborato dovrà essere inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021 (art. 3 co.1).

L'elaborato è trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata (art. 3 co.1).

Il Consiglio di classe condivide con ogni alunno la scelta della tematica, seguendo e supportando gli allievi nella stesura.

Tematica: è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza consentendo l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

Forma: l'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale (per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale).

Discipline coinvolte: potrà coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti, suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.

RIUNIONE PRELIMINARE

La composizione della Commissione d'esame è presieduta dal Dirigente scolastico ed è articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 e del D.M. n. 741/2017.

ESAME DI STATO

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 62/2017.

L'esame orale, da svolgersi in presenza, prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato inerente a una tematica condivisa dall'alunno/a con i docenti della classe e assegnata dal C.d.C. entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al C.d.C. entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali (D.M. n. 254 del 2012) come declinati nel curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe, e in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.

I criteri di valutazione della prova d'esame sono definiti dalla Commissione d'esame (non dal Collegio) tenendo presenti i punti evidenziati in precedenza (capacità di argomentazione ecc, competenze in lingua italiana ecc.) che sono elencati all'art. 2 co. 4, 5.

PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE

Gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale, svolgono una prova pratica di strumento nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto della tipologia di strumento.

ESAME IN VIDEOCONFERENZA

L'esame in videoconferenza è previsto nei seguenti casi:

- i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame (richiesta motivata al dirigente corredata da documentazione);
- nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
- qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni
- Nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

CONCLUSIONE DELL'ESAME DI STATO

Gli esami vanno conclusi entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'art. 74, co. 2, del T.U. D.Lgs. n. 297/1994, C.M. n. 1865 del 2017, art. 5 co. 1 del D.M 741 del 2017.

ALUNNI CON DISABILITÀ – D.S.A. – B.E.S.

Per gli alunni con disabilità (Legge n. 104/1992) l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato (P.E.I.).

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (Legge n. 170/2010 – D.S.A.), l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato (P.d.P.).

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali B.E.S., non ricompresi nelle categorie di cui alla Legge 8 ottobre 2010 n. 170 e alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno (artt. 7, 8, 9, O.M. n. 52/2021)

VALUTAZIONE FINALE

La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'art. 4 co. 4 e 5 dell'O.M. n. 52/2021, circa lo svolgimento dell'esame di Stato.

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Si tratta di una media aritmetica tra i due voti; è esclusa la possibilità di effettuare una media ponderata.

L'alunno/a consegue il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione con una valutazione finale di almeno sei/decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci/decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

La Commissione d'esame può approvare dei criteri relativi all'attribuzione della Lode anche acquisendoli da analoghe deliberazioni del Collegio dei docenti (art. 4)

PROVE INVALSI

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

La mancata partecipazione alle prove Invalsi non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017.

PRIVATISTI

Per i privatisti le procedure sono indicate all'art. 5 della OM 52/2021, le modalità sono le stesse dei candidati interni; l'elaborato è assegnato tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall'alunno che lo consegna, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

I candidati privatisti:

1. svolgono l'esame presentando e discutendo un elaborato, come gli altri candidati;
2. il c.d.c. cui sono assegnati individua un elaborato da assegnare loro entro il 7 maggio 2021 tenendo conto del progetto didattico presentato dall'alunno;
3. il candidato fa pervenire l'elaborato al c.d.c. entro il 7 giugno 2021, con modalità concordate;
4. la commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.

Il candidato privatista consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 742/2017 la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite **affissione di tabelloni** presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, **solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. (art.4 O.M. n. 52/2021)

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con l'Ordinanza ministeriale n. 52/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Nunzio FARACI

Firma omessa ai sensi dell'art. 3, co. 2
del D. Lgs n. 39 del 12.12.1993